



Patto di famiglia e passaggio generazionale delle dimore storiche ()*

di **ATTILIO ZIMATORE**

SOMMARIO: 1. POSIZIONE DEL PROBLEMA E CENNI GENERALI SUL PATTO DI FAMIGLIA. - 2. SEGUE. - 3. SCARSA DIFFUSIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA E RAGIONI CHE OSTACOLANO IL SUO UTILIZZO AI FINI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI UNA DIMORA STORICA. - 4. SEGUE. OSTACOLI DERIVANTI DAI LIMITI OGGETTIVI DEL PATTO DI FAMIGLIA- 5. SEGUE. OSTACOLI DERIVANTI DAI LIMITI SOGGETTIVI DEL PATTO DI FAMIGLIA. - 6. SEGUE. - 7. CONCLUSIONI.

1. Posizione del problema e cenni generali sul patto di famiglia. Il

tema della gestione, della conservazione e della valorizzazione delle dimore storiche¹ in una prospettiva di lungo termine evoca necessariamente il problema del loro passaggio generazionale, esaminando il quale ci si è chiesto se il trasferimento dell'immobile nell'ambito dello stesso nucleo familiare possa essere affidato ad un 'patto di famiglia', regolando così in anticipo, attraverso questo strumento formale, la futura successione a causa di morte del loro attuale titolare, limitatamente alla dimora.

Benché la disciplina del patto di famiglia certamente non sia stata concepita in vista della specifica funzione traslativa sopra indicata, si può subito

(*) Il testo, con alcune integrazioni e con l'aggiunta di sommarie indicazioni bibliografiche, riproduce in gran parte la relazione svolta dall'Autore nel Convegno dal titolo *Il passaggio generazionale nelle Dimore storiche*, svoltosi in data 21 giugno 2023 nel Palazzo Cesi di Acquasparta su iniziativa dell'Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Umbria. La destinazione della Relazione spiega il carattere descrittivo di alcuni passaggi argomentativi.

¹ L'art. 2 dello Statuto dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (di seguito per brevità designata semplicemente "ADSI") così definisce le dimore storiche: "Ai fini del presente Statuto sono considerate dimore storiche gli immobili di interesse storico-artistico, compresi i parchi, i giardini e le adiacenze ambientali annesse, costruiti per funzione residenziale o successivamente adibiti a residenza, nonché gli immobili di diversa destinazione purché di interesse storico artistico. Si considerano di interesse storico artistico sia gli immobili dichiarati tali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42) e successive modificazioni, sia quelli non ancora assoggettati a tale normativa che, a giudizio dell'Associazione, ne possiedono i requisiti".

Lo scopo dell'ADSI è enunciato nell'art. 4, comma 1, del detto Statuto dove si prevede che "L'Associazione si propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico".

anticipare che essa si presta a consentire il trasferimento generazionale *anche* delle dimore storiche ma solo a determinate condizioni e solo entro limiti oggettivi e soggettivi molto ristretti.

Conviene muovere da un breve inquadramento del patto di famiglia, istituto che era ignoto al codice del '42 ed è stato introdotto nel nostro sistema giuridico nel 2006 nel Libro secondo del Codice civile, intitolato alle successioni per causa di morte, nel Titolo dedicato alla divisione ereditaria, inserendo lì una serie di nuovi articoli che vanno dall'art. 768 *bis* all'art. 768 *octies*. Merita sottolineare questa collocazione sistematica dell'istituto che evidenzia subito la sua preordinazione a regolare una funzione successoria.

Come è noto, il patto di famiglia è stato introdotto in Italia sulla spinta di *Raccomandazioni* della Commissione Europea che già nel 1994 aveva invitato gli Stati membri a «*rimuovere gli ostacoli che possono derivare da alcune disposizioni del diritto successorio*» rispetto all'obiettivo di garantire un risultato efficiente nel trapasso generazionale delle imprese, specie se di piccole e medie dimensioni come quelle italiane ².

Accogliendo queste raccomandazioni, il legislatore italiano, nel 2006, ha previsto e regolato questo nuovo strumento del *patto di famiglia*, definito come il “*il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*” (art. 768 *bis*).

² Le *Raccomandazioni* 94/C 400/00 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. C/400) e 98/C 93/02 (in G.U.C.E. 28 marzo 1998, n. C/93) della Commissione Europea invitavano gli Stati membri a «*rimuovere gli ostacoli che possono derivare da alcune disposizioni del diritto successorio*» rispetto all'obiettivo di garantire un risultato efficiente nel trapasso generazionale delle imprese, specie se di piccole e medie dimensioni come quelle italiane.

Sulla complessità funzionale e sulla pluralità di interessi pubblici e privati presidiati dalla disciplina del patto di famiglia cfr. C. CONFORTINI, V. PESCATORE, A. ZIMATORE, *Appunti per un seminario sul patto di famiglia*, in *Studi giuridici europei*, Torino, 2013, 195 – 199 ove si osserva che se il principale obiettivo perseguito a livello sovranazionale era quello di garantire la stabilità e l'efficienza dell'attività produttiva, la disciplina dettata dal legislatore italiano è più articolata e non sembra perfettamente allineata ad esso. Difatti l'indicata stabilità del patto di famiglia ben può essere messa in discussione dalla possibilità di prevedere il recesso ex art. 768 *septies* c.c. il cui esercizio potrebbe riflettersi negativamente nei rapporti con i terzi e con riguardo agli obblighi restitutori tra le parti del patto. Ulteriore criticità deriva dalla insindacabilità delle scelte effettuate dall'imprenditore il quale, per ragioni personali, potrebbe piegare l'istituto a finalità escludenti poco apprezzabili.

Il contratto/patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità (768 *ter*) e ad esso devono partecipare “*anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente ove in quel momento si aprisse la sua successione per causa di morte*”. Il beneficiario del patto (assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie) dovrà liquidare gli altri partecipanti al contratto – vale a dire gli altri potenziali legittimari -, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima. Tale liquidazione, su accordo delle parti, potrà avvenire, in tutto o in parte, anche in natura (768 *quater*). Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Il patto di famiglia è stato salutato con favore da autorevole dottrina che in questo nuovo strumento ha visto, finalmente, il superamento del “*monopolio del testamento*”³. In effetti, il patto di famiglia introduce un elemento di novità non banale nel sistema delle successioni per causa di morte, così come esso era delineato nel sistema del codice del ’42, un sistema che si articolava, tra gli altri, su due pilastri: da un lato, il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) che vieta “*ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione*” dichiarando nulli sia i patti istitutivi, sia quelli dispositivi o rinunciativi; dall’altro, l’esigenza di tutelare i diritti indisponibili garantiti ai legittimari, esigenza alla quale rispondono gli istituti della collazione (art. 737 c.c.) e della azione di riduzione (art. 553 c.c.).

L’apprezzabile intento di politica del diritto che ispira il patto di famiglia è strettamente legato alla natura produttiva dei beni che ne formano oggetto: il fine è quello di consentire una successione non traumatica nella gestione dell’impresa, di evitare la frammentazione del complesso aziendale e di preservare la continuità dell’impresa, affidata – si spera – nelle mani del discendente più idoneo e qualificato⁴, scongiurando il rischio di future

³ V. la dottrina richiamata *infra* nella nota n. 18 e, in particolare, G. OPPO, *op. ult. cit.*, pag. 439. V. pure A. NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Padova, 2009, pag. 1 ss.

⁴ Per qualche dubbio sulla efficienza economica e sulla razionalità del meccanismo delineato dall’art. 768 *bis* c.c., rimesso ad una scelta insindacabile del disponente, v. C. CONFORTINI, V. PESCATORE, A. ZIMATORE, *op. cit.*, pag. 199, ove si evidenzia il rischio che la scelta derivi da valutazioni puramente affettive e contingenti senza tenere alcun conto delle effettive capacità imprenditoriali dell’assegnatario.

contestazioni che potrebbero insorgere al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore, nuocendo gravemente alla stabilità ed all'efficienza dell'attività produttiva. E allo stesso tempo il patto mira a conservare l'attività di impresa nell'ambito della famiglia, qui intesa nel senso più circoscritto poiché ristretta ai soli discendenti. Riaffiora così, per questa via, un principio antico, seppure declinante, ben noto al nostro sistema giuridico, volto a favorire, nella successione, la trasmissione e la conservazione dei beni nell'ambito del nucleo familiare. Si pensi al fedecommesso, alla prelazione del coerede, al retratto successorio.

Prima della codificazione del patto di famiglia, l'imprenditore che, in modo lungimirante, avesse voluto attuare già in vita il passaggio generazionale della sua azienda in favore di uno dei suoi discendenti, a titolo gratuito, come anticipazione della propria futura successione, avrebbe certamente potuto utilizzare lo strumento della donazione, ma essa, ancorché valida, avrebbe avuto fatalmente carattere precario potendo essere rimessa in discussione dopo l'apertura della successione dagli altri legittimari attraverso l'esercizio della collazione ed, eventualmente, dell'azione di riduzione. La collazione e l'azione di riduzione sono invece espressamente escluse nel caso in cui l'azienda sia trasferita attraverso un patto di famiglia.

Il trasferimento dell'azienda effettuato a tale titolo sembra, dunque, godere di una sicura stabilità, che certamente giova alla unità, alla continuità, alla stabilità dell'impresa e alla sua salvaguardia nel tempo. Ma, in verità, tante sono le ragioni che già nella disciplina normativa insidiano detta stabilità: dalla possibilità di un recesso (ove esso sia stato espressamente previsto ai sensi dell'art. 768 *septies*, 1° comma, n. 2), al rischio di sopravvenienza di nuovi legittimari, vale a dire di soggetti che abbiano acquisito la qualità di legittimario dopo la conclusione del patto di famiglia.

2. Segue. Non occorre ora soffermarsi sul problema della qualificazione teorica del patto di famiglia del quale la dottrina italiana si è diffusamente occupata chiedendosi se esso rientri nel sistema delle successioni *mortis causa*,

là dove il legislatore ne ha collocato la disciplina; se sia qualificabile come un patto successorio; o sia inquadrabile tra le donazioni; o sia configurabile come contratto a favore del terzo; o costituisca un nuovo tipo contrattuale. In questa sede sembrano sufficienti pochi cenni ad alcuni dei tanti problemi teorici sui quali si è concentrato il dibattito dottrinale.

Tralasciando le innumerevoli critiche rivolte alla tecnica legislativa, per contestare la coerenza sistematica della novella e per escludere la qualificazione della fattispecie come patto successorio ⁵ è stato ampiamente posto risalto che il patto di famiglia è munito di una immediata efficacia traslativa dei diritti che ne formano oggetto ⁶, precedente ed indipendente dalla morte del disponente ⁷: chè, anzi, la funzione propria del patto risiede appunto nella sua idoneità a

⁵ Come è noto, la legge introduttiva della disciplina del patto di famiglia (l. 14.2.2006, n. 55) ha altresì modificato il testo dell'art. 458 c.c., facendo precedere al divieto di patti successori l'inciso "Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti ...", così lasciando intendere che, in difetto di quella salvezza, il patto di famiglia sarebbe ricaduto nell'ambito di quel risalente divieto. Secondo G. OPPO, *Patto di famiglia e "diritti della famiglia"*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 4, pag. 439, il patto di famiglia si presenta come un patto "istitutivo, secondo la terminologia usata in materia di patti successori, dei quali è sostanzialmente sostitutivo". Secondo G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. dir.*, 2006, 4, pag. 407 ss., il patto successorio dispositivo è ravvisabile nel fatto che l'assegnatario, mentre il *de cuius* è ancora in vita, anticipa ai legittimari non assegnatari quanto di loro spettanza sui beni, oggetto del patto, che altrimenti cadrebbero in successione. I soggetti non assegnatari, nel momento in cui accettano la liquidazione della quota, in denaro o in natura, assumono il ruolo di disponenti, in quanto, trasferiscono all'assegnatario, dietro corrispettivo, la porzione di legittima sul bene oggetto del patto di famiglia. Secondo l'A. i non assegnatari stanno, nella sostanza, disponendo dei diritti che possono loro competere su una successione altrui non ancora aperta.

Un diverso orientamento (D. DE BONIS, *Patto di famiglia e patti successori*, in *Il patto di famiglia*, a cura di G. Palermo, Torino, 2009, pag. 49 s.) è propenso a ritenere che il patto di famiglia non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie descritte dall'art. 458 c.c.

Sui rapporti tra il divieto di patti successori e il patto di famiglia si vedano anche: C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Not.* 2006, 3, pag. 289 ss.; A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Profili civilistici e fiscali*, Milano, 2012, pag. 204 ss.; F. VOLPE, *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, cit., pag. 7 ss.; P. VITUCCI, *op. ult. cit.*, pag. 458 ss.

⁶ Il legislatore sembra aver introdotto un contratto tipico, consensuale a effetti reali, *inter vivos* con efficacia immediatamente traslativa. In questo senso, tra gli altri: G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010, 5ª ed., pag. 166 ss.; ID., *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 5, pag. 390 s. Gli effetti reali possono prodursi al momento del consenso o in un momento successivo, a seconda delle specifiche previsioni contrattuali.

⁷ G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., pag. 407 ss., il quale, nell'attribuire al contratto la qualificazione di atto *inter vivos*, precisa che da esso scaturiscono anche effetti *mortis causa*, cioè effetti diretti a prodursi dopo l'apertura della successione, come l'esclusione dalla collazione e dalla possibilità di esperire l'azione di riduzione.

produrre “*una anticipata realizzazione di diritti potenzialmente successori*”⁸, provocando immediatamente una sorta di vicenda divisoria, già durante la vita del disponente.

La qualificazione del patto di famiglia come donazione, apparentemente agevole, incontra ostacoli altrettanto insuperabili⁹. A parte le restrizioni di carattere soggettivo che caratterizzano il patto di famiglia, è sufficiente rilevare che in questo caso al trasferimento gratuito dell’azienda o di partecipazioni societarie si accompagna la liquidazione dei potenziali legittimari, vale a dire di quei soggetti che rivestirebbero la qualifica di legittimari se in quel momento si aprisse la successione *mortis causa* dell’imprenditore. Potenziali legittimari che “*devono partecipare*” al contratto e vantano il diritto alla liquidazione della quota nei confronti degli assegnatari, salvo che vi rinunzino, in tutto o in parte. Rispetto allo schema tipico della donazione emerge così la maggiore necessaria complessità del patto di famiglia sul piano causale e su quello soggettivo¹⁰.

Questa complessità formale della vicenda deriva dalla complessità degli interessi regolati e dalla pluralità delle posizioni soggettive coinvolte¹¹, confermando che il patto anticipa la divisione ereditaria del disponente e richiede

⁸ G. OPPO, *op. ult. cit.*, pag. 440.

⁹ In questo senso: G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., pag. 410 ss., nonché G. MARIGGIÒ, *Liberalità, gratuità od onerosità nel “patto di famiglia”*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, 10-12, 1, pag. 1128 ss.; C. BOLOGNESI, *Ancora sul patto di famiglia: alcuni aspetti problematici*, in *Impresa*, 2006, 10, pag. 1496 ss., il quale, pur rappresentando l’omogeneità funzionale tra i due istituti, con specifico riferimento all’impoverimento del patrimonio del disponente e al contestuale arricchimento del patrimonio dell’assegnatario del bene produttivo, considera l’istituto come un contratto con funzione complessa e autonoma, pur sottolineando la prevalenza della causa di liberalità e della gratuità dell’atto; A. CATAUDELLA, *Parti e terzi nel patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 2, I, pag. 181; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia. Struttura e profili causali dal nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., pag. 8 s.; S. CAPOLUPO, *I nuovi patti di famiglia*, in *Fisco*, 2006, 24, pag. 3647.

¹⁰ La vicenda regolata dagli artt. 768 *bis* e segg. si realizza attraverso un intreccio di rapporti che corrono tra soggetti diversi e presentano diversa natura: al rapporto tra il disponente e l’assegnatario, consistente in un trasferimento gratuito, si lega necessariamente il rapporto che intercorre tra l’assegnatario e gli altri potenziali legittimari, rapporto che nasce come oneroso, ma potrebbe anche presentare – per effetto della rinuncia – carattere gratuito, interamente o parzialmente.

¹¹ La complessità contenutistica e funzionale del contratto è sottolineata, tra gli altri, da A. CATAUDELLA, *op. ult. cit.*, pag. 180.

un complessivo riassetto degli interessi che ivi sarebbero coinvolti, riequilibrando il rapporto tra i (potenziali) coeredi legittimari.

Sebbene da un punto di vista formale e tecnico il patto di famiglia non sia un istituto del diritto delle successioni *mortis causa* ¹², tuttavia, sul piano funzionale, esso si inquadra nel sistema delle successioni: non per nulla il legislatore ne ha posto la disciplina nell'ambito della divisione ereditaria.

Come è stato osservato, attraverso il patto di famiglia si realizza una “*sorta di successione anticipata nell'impresa*” ¹³ disposta in favore del discendente o dei discendenti che l'imprenditore reputa più idonei alla sua conduzione con l'accordo di tutti coloro che assumerebbero la qualità di legittimari se la successione si aprisse al momento della stipulazione del patto di famiglia. Esso provoca una vicenda successoria “*separata*” ed “*anticipata*”:

“*separata*” perché ha ad oggetto – può avere ad oggetto – soltanto i beni produttivi (azienda o partecipazioni sociali), e non altri beni e tantomeno il complessivo patrimonio del disponente;

“*anticipata*” perché si realizza in vita del futuro *de cuius* il cui patrimonio residuo si devolverà ai successori soltanto dopo l'apertura della successione secondo le regole comuni.

In questo modo il legislatore ha scongiurato il rischio di future liti divisionali o di azioni di riduzione tra coeredi prevedendo che per effetto del patto di famiglia i beni aziendali o le partecipazioni sociali siano attribuiti a determinati discendenti dell'imprenditore (i c.d. discendenti-assegnatari) e che i diritti degli ulteriori legittimari (c.d. non assegnatari) siano soddisfatti attraverso la liquidazione della propria quota di legittima da parte del/i beneficiario/i del trasferimento (nel c.d. patto di famiglia orizzontale) ¹⁴ o del disponente stesso (nel c.d. patto di famiglia

¹² V. *supra* nota n. 6.

¹³ V. in tal senso Cass. 24 dicembre 2020 n. 29506 in mot. la quale, ancorché resa in ambito tributario, reca importanti premesse di natura civilistica sull'istituto del patto di famiglia. La sentenza in esame è annotata criticamente da A. BUSANI, *Se tutti i legittimari debbano partecipare alla stipula del patto di famiglia e se esso possa avere struttura “verticale”*, in *Le Società*, 10, 2021, 1101 ss.; in senso adesivo v. invece la nota di C. CICERO, *Patto di famiglia, tra liberalità e funzione solutoria*, in *Giur. It.*, 2022, 610 ss.

¹⁴ Cfr. sempre Cass. 24 dicembre 2020 n. 29506 in mot. L'orientamento in esame è stato ripreso anche più recentemente da Cass., sez. trib., 17 giugno 2022 n. 19651.

verticale)¹⁵, in denaro o in natura, salva rinuncia. Ma per la verità, la validità del patto di famiglia c.d. verticale è molto controversa; e qui ci si riferirà solo alla ipotesi tipica descritta dall'art. 768 *quater* in cui è l'assegnatario dell'azienda che deve provvedere alla liquidazione delle quote spettanti agli altri futuri legittimari.

Alle condizioni già indicate, dunque, quanto ricevuto dai contraenti del patto di famiglia non è soggetto a collazione e neppure a riduzione (art. 768 *quater*, ultimo comma, c.c.) e le attribuzioni patrimoniali acquistano carattere di stabilità. Come la Cassazione ha affermato di recente, il carattere essenziale del patto di famiglia consiste proprio in questo “*effetto preclusivo di ogni possibile contestazione e revisione dell'operazione al momento dell'apertura della successione*”¹⁶.

¹⁵ L'ammissibilità del patto di famiglia c.d. verticale è controversa: cfr. in argomento e in senso critico D'AURIA, *Il patto “verticale” di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, in *Contr. imp.*, 2021, pp. 793 ss. il quale reputa che il patto di famiglia di natura “verticale” potrebbe ricadere nel divieto dei patti successori. In senso favorevole v. invece BUSANI, *Il patto di famiglia*, Padova, 2019, pp. 456 ss. Anche per OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzioni ai legittimari non assegnatari*, in *NGCC*, 2021, pp. 1420 ss., se è vero che il secondo comma dell'art. 768 *quater* c.c. fa obbligo agli assegnatari di provvedere alla liquidazione dei non assegnatari, è altrettanto vero che il successivo comma menziona la possibilità di beni «assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda», onde disporre l'imputazione alle quote di riserva di costoro. Secondo l'A. il riferimento ad una “assegnazione”, anziché ad una “liquidazione”, rimanda a una strutturazione del negozio nel contesto della quale il disponente si rende autore di plurime attribuzioni, l'una avente ad oggetto l'azienda o le partecipazioni sociali e altre volte a compensare – in luogo dell'assegnatario – i legittimari non assegnatari delle spettanze da loro vantate sull'attribuzione preferenziale. Ben potrebbe il disponente, a titolo oneroso o per spirito di liberalità, adempiere in luogo (o assumere il debito) dell'assegnatario verso i legittimari non assegnatari. Nel primo caso le attribuzioni ai non assegnatari costituirebbero una liberalità nei confronti di costoro e al contempo un atto esecutivo di un accolto (o comunque un adempimento del terzo) nei confronti dell'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali; nel secondo, alla liberalità nei confronti dei non assegnatari si accompagnerebbe l'ulteriore liberalità di rinuncia al credito del disponente verso il successore prescelto per la guida dell'impresa. Per l'A. queste attribuzioni patrimoniali in favore dei legittimari non assegnatari (pur sempre compiute dal disponente) hanno comunque fondamento nel patto di famiglia e segnatamente nell'art. 768 *quater* comma terzo c.c. e dovrebbero perciò essere esenti da collazione e riduzione. Allo stesso modo è esente da collazione e riduzione l'attribuzione patrimoniale del bene produttivo in favore del discendente assegnatario. Soltanto nella ipotesi in cui il disponente provveda alla liquidazione dei non assegnatari a titolo non oneroso, a detta attribuzione patrimoniale si accompagnerà la rinuncia gratuita del disponente al credito così maturato verso l'assegnatario; si avrà perciò un ulteriore atto di liberalità soggetto interamente al regime successorio che legittimerà gli interessati, se del caso, a proporre azione di riduzione o di collazione.

¹⁶ Cfr. Cass., sez. trib., 17 giugno 2022 n. 19651 in mot. secondo cui il patto di famiglia si caratterizza essenzialmente per l'effetto preclusivo di ogni possibile contestazione e revisione dell'operazione al momento dell'apertura della successione. Cfr. anche Cass., sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7429.

3. Scarsa diffusione del patto di famiglia e ragioni che ostacolano il suo utilizzo ai fini del passaggio generazionale di una dimora storica.

Se è vero che il patto di famiglia è animato da una *ratio legis* meritevole di positiva considerazione e mira ad assolvere ad una esigenza molto avvertita nel nostro sistema economico e sociale, è altrettanto vero che esso non ha poi riscosso altrettanto successo nella nostra realtà storica ¹⁷.

Certamente esso non ha avuto diffusione nel mondo della grande impresa, né era stato pensato con riguardo alla grande impresa, per la quale il trasferimento generazionale si affida frequentemente a tecniche di diritto societario ben più complesse e sofisticate; ma il patto di famiglia non ha avuto vasta diffusione neppure per le imprese piccole o medie.

Diciamo pure che il patto di famiglia forse ha riscosso più interesse tra i giuristi ¹⁸, sollecitati dalla novità dell'istituto, dalla difficoltà del suo inquadramento

¹⁷ V., in particolare, le acute osservazioni di A. PALMIERI, *Il patto di famiglia. Le ragioni dell'istituto (o le ragioni di un insuccesso)*, in *Studi giuridici europei*, Torino, 2013, pag. 179 e segg., ove si segnala come il patto di famiglia sia stato "accolto con estrema freddezza sia dagli imprenditori, che dagli operatori professionali dell'avvocatura e del notariato" e si evidenziano le varie cause di questo scarso riscontro (pagg. 188 e segg.).

¹⁸ La letteratura giuridica sul patto di famiglia è davvero amplissima, benché l'istituto non abbia ancora neppure venti anni di vita e la sua diffusione concreta sia stata assai scarsa. Per limitarsi ad alcune indicazioni sugli scritti fioriti negli anni immediatamente successivi all'introduzione del patto di famiglia nel nostro codice civile, v., tra gli altri, G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, pag. 869 ss.; ID., *Profili funzionali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, pag. 345 ss.; L. BALESTRA, *sub art. 768 bis c.c.*, in *Patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, in *Leggi civ. comm.*, 2007, pag. 25; G. BONILINI, *Il patto di famiglia*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, pag. 634 ss.; C. CICALA, *Profili del patto di famiglia*, Milano, 2008; M. COSTANZA, *Il patto di famiglia. Profili generali*, in *Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successori*, a cura di E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes, Bologna-Roma, 2010, pag. 424; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, pag. 889 ss.; N. DI MAURO, *sub art. 768 bis c.c.*, in N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, *Il patto di famiglia*, Milano, 2006, pag. 23; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, pag. 217 ss.; M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, dir. da P. Rescigno, coord. da M. Ieva, II, Padova, 2010, pag. 317 ss.; INZITARI (a cura di), *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Torino, 2006; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia. Struttura e profili causali dal nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007; E. MOSCATI, *Il patto di famiglia*, in *Diritto Civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, II, *Successioni. Donazioni. Beni, 1, Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, pag. 367 ss.; A. PALAZZO, *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, pag. 261 ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. not.*, 2006, pag. 401 ss.; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 4, pag. 447; F. VOLPE, *Patto di*

sistematico, dall'interpretazione di una disciplina normativa piuttosto ambigua e lacunosa, che tra gli imprenditori.

Una delle ragioni di questo scarso successo – a parte l'oscurità e l'incertezza di alcuni profili della sua disciplina legale – risiede molto probabilmente nei limiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano questo istituto e ne circoscrivono fortemente l'ambito di applicazione. E sono proprio questi limiti che spiegano come mai il patto di famiglia possa sì trovare applicazione anche con riguardo alle dimore storiche, ma solo in un ambito molto ristretto.

Vediamo, dunque, quali sono questi limiti e in che misura essi incidono sulla possibilità di utilizzare il patto di famiglia in vista del passaggio generazionale di una dimora storica.

4. Segue. Ostacoli derivanti dai limiti oggettivi del patto di famiglia.

Muoviamo dai limiti oggettivi del patto di famiglia.

Come si è già detto, ai sensi dell'art. 768 *bis* c.c., possono costituire oggetto del patto di famiglia solo le aziende o le partecipazioni societarie; queste ultime solo a condizione che attribuiscono al loro titolare un effettivo potere di gestione dell'impresa sociale. Non potrebbe dunque trattarsi di partecipazioni detenute a scopo puramente speculativo o di investimento.

In altre parole, deve trattarsi di beni – azienda o partecipazioni societarie – che assolvano ad una funzione produttiva, che siano funzionali ad una attività di impresa effettivamente esercitata dal loro titolare. Non potrebbe, invece, stipularsi un patto di famiglia avente ad oggetto singoli beni di natura diversa (ad es. immobili, crediti, denaro) di proprietà del disponente. Un patto di tal genere sarebbe invalido non solo perché sarebbe tradita la funzione propria di questo

famiglia. Artt. 768-bis-768-octies, in Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2012; ZOPPINI, L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia), in AA.VV., Patti di famiglia per l'impresa, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006.

Per la letteratura più recente v. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 11^a ed., Milano, 2022 (ed ivi ulteriori indicazioni); e RIVA, *Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1078.

istituto, ma anche perché nella sostanza esso verrebbe a costituire un vero e proprio patto successorio e perciò incorrerebbe nel divieto e nella sanzione di nullità sanciti dall'art. 458 c.c.¹⁹

Ne consegue che una dimora storica potrebbe essere trasferita ad un discendente in forza di un patto di famiglia – passando così da una generazione all'altra – solo nel caso in cui l'immobile costituisca esso stesso una azienda, essendo uno dei beni, verosimilmente quello di maggior valore, organizzato dal disponente/imprenditore per l'esercizio dell'impresa; una dimora/azienda munita e capace di esprimere un suo avviamento commerciale. In altre parole, in tanto la dimora storica potrà essere trasferita ai sensi dell'art. 768 *bis* c.c. in quanto essa costituisca un bene aziendale strumentale allo svolgimento di una effettiva attività di impresa²⁰, ad es. di ristorazione e/o alberghiera, ascrivibile al titolare, il quale dovrà rivestire la qualifica di imprenditore individuale ai sensi dell'art. 2082 c.c. oppure essere socio (titolare di una quota di partecipazione che gli assicuri la gestione dell'attività sociale) di una società che si avvalga dell'indicato cespite immobiliare per lo svolgimento della propria attività economica²¹. Occorrerebbe perciò una gestione “dinamica” e non meramente statica e conservativa della dimora storica in combinazione con altri beni aziendali; una

¹⁹ V. in tal senso Cass. sez. trib. 17 giugno 2022 n. 19561 in mot.

²⁰ Cfr. C. CONFORTINI, V. PESCATORE, A. ZIMATORE, *Appunti per un seminario sul patto di famiglia*, cit., 212 e 213; v. anche CIAN (a cura di), sub art. 768 *bis* c.c., in *Commentario breve del codice civile*, Padova, 2022, 751, il quale esclude, per l'elusione delle norme imperative a tutela dei legittimari, che possa ammettersi la costituzione di una società di comodo, la quale non eserciti in concreto attività di impresa, ma si limiti ad amministrare i beni in essa conferiti (beni che appunto il legislatore vorrebbe far sì che circolassero, sia pure indirettamente, secondo il regime delineato dagli artt. 768 *bis* ss.) e che le relative partecipazioni sociali siano suscettibili di essere trasferite mediante lo strumento del patto di famiglia. Nello stesso senso PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, in *Riv. not.*, 2006, 422.

²¹ Ricorda PETRELLI, op. cit., 418, 419 che presupposto di validità del patto di famiglia è la qualifica *attuale* di imprenditore del cedente, perciò non rientra nella disciplina in esame “*la cessione di azienda in fase organizzativa, né la cessione di azienda da parte di soggetto che non esercita attività d'impresa (si pensi, ad esempio, all'erede dell'imprenditore defunto, o all'imprenditore che ha già cessato la propria attività)*”. Tutto ciò è perfettamente coerente con la ratio della disciplina in esame, che serve ad assicurare la continuità di imprese operanti, non certo ad assicurare il mero trasferimento di beni produttivi ma inutilizzati”. Secondo l'A. resterebbe invece ferma la possibilità di stipulare un patto di famiglia avente ad oggetto una azienda già affittata o concessa in comodato a terzi (cfr. parimenti GAZZONI, op. cit. 229). Sempre secondo l'A. nei rapporti tra disponente e assegnatario troverebbe applicazione l'art. 771 c.c. che vieterebbe l'attribuzione di aziende da costituirsi in futuro o di partecipazioni in società non ancora costituite (così a p. 423).

gestione che, peraltro, non potrà pregiudicare, in concreto, la conservazione degli immobili già sottoposti a vincoli di interesse storico-artistico sul piano pubblicistico ²².

Si deve escludere, dunque, che il patto di famiglia possa essere utilizzato per trasferire una dimora storica destinata soltanto a residenza privata o a scopo di puro godimento personale o familiare, seppure essa possa essere occasionalmente aperta al pubblico o utilizzata per forme private di ospitalità. E si deve parimente escludere che sia possibile aggirare la norma conferendo la dimora storica destinata a residenza personale ad una società di comodo e poi trasferendo ad un discendente le partecipazioni societarie attraverso un patto di famiglia ²³. Ci troveremmo dinanzi ad una chiara elusione della funzione propria del patto di famiglia. Le partecipazioni societarie sono trasferibili in forza di un patto di famiglia solo a condizione che la società svolga effettivamente una attività di impresa e che il titolare delle partecipazioni eserciti effettivamente – in forza di quelle partecipazioni – un potere di indirizzo sulla gestione sociale ²⁴. Una dimora storica può certamente rientrare nel patrimonio di una società, a seguito di un conferimento o di un acquisto ad altro titolo, ma in tanto sarà

²² Affinché le dimore storiche dichiarate di interesse storico – artistico, attualmente adibite a mera residenza, possano mutare la propria destinazione d'uso occorre la preventiva autorizzazione della Sovrintendenza dei Beni Culturali ex artt. 20 e 21 d.lgs. n. 42/2004, la quale, secondo la giurisprudenza amministrativa, di regola, non potrebbe essere negata allorché si tratti di destinare i predetti cespiti immobiliari allo svolgimento di una attività commerciale. La imposizione di limitazioni di natura pubblicistica esige una motivazione adeguata e stringente in ordine alle ragioni concrete della prescrizione limitativa con specifico riferimento al pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene ovvero alla incompatibilità con il suo carattere storico-artistico v. Tar. Lazio (Roma), sezione II, 18 maggio 2018 n. 5541; cfr. anche Cons. St. 8 aprile 2016 n. 1396 e più di recente, sia pure con riferimento a diversa fattispecie, Ad. Plen Cons. St. 13 febbraio 2023 n. 5 in mot.

²³ V. *supra* nota n. 20.

²⁴ Cass. 10 marzo 2021 n. 6591 in mot. relativamente al caso in cui il disponente, titolare del 99% del capitale sociale di una s.p.a., ha ceduto ai tre figli il 74% dello stesso, attribuendo rispettivamente il 24,5 % a due di essi e il 25% al restante discendente e il giorno successivo le parti hanno stipulato un patto parasociale accessorio, non registrato, reputato dalla S.C. inidoneo a concretare un trasferimento di una partecipazione sociale di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. rilevante a fini tributari. Nella predetta decisione la S.C. ha statuito quanto segue: il "*patto di famiglia deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta (anche solo potenzialmente) al cessionario di continuare ad esercitare nell'azienda quel potere gestionale già presente in capo al cedente o, comunque, di influire sulle scelte gestionali della società*". La decisione è annotata criticamente da A. BUSANI, *Patto di famiglia limitato alle sole quote di partecipazione al capitale sociale che consentano il "governo" della società?*, in *Le Società*, 1, 2022, 48 ss.

possibile il trasferimento di quelle partecipazioni societarie attraverso un patto di famiglia in quanto la dimora sia effettivamente utilizzata per l'esercizio dell'attività di impresa svolta dalla società.

Del resto, la norma individua espressamente il soggetto che dispone del bene attraverso il patto di famiglia nell'*imprenditore*; è uno strumento offerto all'*imprenditore* e non già al mero proprietario, che si limiti a godere del bene. Dunque, se manca un collegamento diretto tra la dimora storica e un'attività di impresa che si avvalga di quella dimora, manca la possibilità di ricorrere al patto di famiglia, poiché esso non è idoneo a trasmettere la titolarità di beni non produttivi o partecipazioni in società di mero godimento.

Poste queste premesse, conviene distinguere differenti tipologie di dimore storiche, indicando per quali di esse, ed a quali condizioni, sia possibile fare ricorso al patto di famiglia ai fini del trasferimento generazionale.

Gli immobili di interesse storico-artistico già dotati di una vocazione produttiva ²⁵ potranno senz'altro formare oggetto del patto di famiglia. L'importante è che la dimora sia utilizzata – anche non in via esclusiva - per l'esercizio di una attività di impresa. La finalità produttiva, ovviamente, non è solo quella legata alla ristorazione o alla ospitalità alberghiera; la dimora potrebbe anche essere sfruttata imprenditorialmente come *location* per eventi culturali, promozionali, spettacoli, mostre, sfilate, set per riprese televisive o cinematografiche.

Dunque, visti i limiti oggettivi sopra delineati, il patto di famiglia potrebbe operare efficacemente per consentire il passaggio generazionale nella proprietà e nella gestione delle dimore storiche già utilizzate per lo svolgimento di una attività d'impresa. Come già rilevato, non può operare con riguardo a dimore storiche destinate a residenza personale o ad un uso di puro godimento individuale, salvo che prima non si attui un mutamento di destinazione che conferisca alla dimora una effettiva funzione aziendale, e salva l'esigenza – in

²⁵ Lo stesso Statuto dell'ASDI fa riferimento ad immobili che abbiano "*diversa destinazione*" rispetto a quella meramente residenziale (art. 2).

questo caso - di acquisire le necessarie e preventive autorizzazioni amministrative. Peraltro, qualora si tratti di immobili sottoposti al regime previsto dal Codice dei Beni Culturali, il mutamento di destinazione dovrà essere autorizzato dal Ministero e l'attività di impresa non potrà compromettere la conservazione e fruizione pubblica del bene ovvero risultare incompatibile con il suo carattere storico-artistico²⁶.

Al patto di famiglia potrà farsi ricorso anche nel caso in cui la dimora storica venga conferita ad una società che effettivamente la utilizzi per una attività di impresa; nel qual caso la dimora potrebbe essere trasferita attraverso la cessione delle partecipazioni societarie (fermi i vincoli stabiliti dal Codice dei Beni Culturali, ove la dimora fosse di interesse artistico e culturale).

Ponendo da parte il problema delle autorizzazioni amministrative, con riferimento alle dimore storiche qualificabili quali beni di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e attualmente adibite a "residenza", occorre evidenziare che l'eventuale conferimento di tali immobili in una società (ai fini del loro futuro trasferimento con un patto di famiglia) potrebbe determinare l'esercizio del diritto di prelazione legale ex art. 60²⁷ d.lgs. n. 42/2004 da parte degli enti pubblici ivi individuati (il Ministero, la Regione o altri Enti pubblici territoriali). Dunque, il trasferimento di una dimora storica ad una società, che poi lo utilizzi per lo svolgimento della sua attività di impresa, se, da un lato, apre la strada alla possibilità di ricorrere al patto di famiglia (per il successivo trasferimento delle partecipazioni societarie), dall'altro, suscita il rischio dell'esercizio della prelazione da parte degli Enti pubblici indicati dal d. lgs. n. 42/2004.

5. Segue. Ostacoli derivanti dai limiti soggettivi del patto di famiglia.

Fermi i limiti oggettivi indicati nel paragrafo che precede, occorre guardare ora ai

²⁶ V. *supra* nota n. 22.

²⁷ Secondo detta disposizione: «il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento».

ristretti limiti soggettivi entro i quali può intervenire un patto di famiglia. Limiti che ovviamente valgono anche per le dimore storiche e che concorrono a rendere ancora più problematico il ricorso a questo strumento per il trasferimento generazionale dell'immobile.

Come già detto, possono assumere la qualifica di assegnatari dell'azienda e/o delle partecipazioni sociali (v. l'art. 768 *bis* c.c.) solo "*i discendenti*" dell'imprenditore ²⁸, il che esclude la possibilità di un trasferimento in favore del coniuge, degli ascendenti, di altri parenti e, a maggior ragione, di terzi estranei al nucleo familiare. Perciò il patto di famiglia non sarebbe una soluzione idonea ove il proprietario che utilizzi una dimora storica per l'esercizio della sua attività reputi che i propri discendenti diretti (figli e/o i nipoti *ex filio*) non abbiano le qualità necessarie per proseguire efficacemente la conduzione dell'attività imprenditoriale e ritenga preferibile trasferirla ad un altro congiunto (ad esempio, il coniuge, un fratello, un nipote *ex fratre*) o ad un terzo.

Ma anche nell'ipotesi in cui il disponente individui uno o più discendenti assegnatari della dimora storica, il patto di famiglia potrebbe essere utilizzato con successo soltanto in presenza di una famiglia pienamente coesa ed armoniosa, senza conflitti, gelosie, invidie.

L'assegnazione dell'azienda - nel nostro caso, la dimora storica in funzione aziendale - in favore del beneficiario del patto non si realizza attraverso una scelta unilaterale ed insindacabile dell'imprenditore disponente, ma passa necessariamente attraverso il consenso degli altri potenziali legittimari. Mentre la scelta dell'erede è una scelta insindacabile del testatore, anche se poi quella scelta, in futuro, dovrà fare i conti con le regole della successione dei legittimari; mentre la scelta del donatario è una scelta insindacabile del donante, anche se poi il donatario, in futuro, sarà esposto all'azione di riduzione, per contro la scelta dell'assegnatario dell'azienda nel patto di famiglia è una scelta che deve fare i conti subito con la volontà di una pluralità di soggetti, il cui dissenso potrà

²⁸ V. sempre Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506, in mot.

impedire la stipulazione del patto ed il conseguimento degli effetti ai quali esso è preordinato.

Come si è già osservato, alla stipulazione del patto di famiglia “*devono partecipare*” anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore (lasciando da parte il problema davvero complesso dei legittimari sopravvenuti – v. art. 768 *sexies* c.c.), i quali dovrebbero concordare non solo sulla scelta del discendente al quale verrà assegnata l'azienda (nel nostro caso la dimora storica), ma anche in ordine al valore economico da attribuire ad essa, al valore della quota di legittima riferita a quel bene, alle modalità di pagamento in danaro o, eventualmente, di liquidazione in natura ²⁹.

Qui al problema soggettivo si unisce un problema squisitamente economico, che rappresenta certamente uno degli ostacoli maggiori alla diffusione del patto di famiglia.

Innanzitutto, si pone la necessità di trovare un accordo con riguardo al valore da attribuire alla dimora storica; e così di determinare il valore della quota di legittima da liquidare in favore degli altri legittimari.

Come s'è osservato, i legittimari non assegnatari dell'azienda – nel nostro caso la dimora storica -, salvo che vi rinuncino, hanno diritto alla liquidazione della propria quota di legittima calcolata esclusivamente sul valore attribuito al bene che forma oggetto del patto di famiglia; costoro, pertanto, potrebbero reputare non “conveniente” aderire al patto di famiglia se prevedono che il valore di mercato della dimora storica possa aumentare nel corso del tempo oppure potrebbero essere disposti a prestare il loro consenso solo a condizione di attribuire al bene un valore molto elevato.

E poi si tratta di vedere se l'assegnatario sia nelle condizioni economiche di provvedere alla liquidazione di tali quote in favore di tutti gli altri partecipanti al patto. Il che non sempre accade. Basti pensare che in una famiglia con coniuge e più figli, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva spettante ai

²⁹ Cfr. TASSINARI, *Problemi d'attualità. Il patto di famiglia per l'impresa*, in *Giur. Comm.*, 2006, pp. 808 e ss.

legittimari è pari ai tre quarti del patrimonio, da parametrarsi poi al valore della dimora storica (quota dalla quale, ovviamente, ai fini della liquidazione spettante ai contraenti non assegnatari, occorrerebbe dedurre quella spettante all'assegnatario).

Il problema si semplifica nel caso in cui il disponente abbia un solo discendente³⁰, ma allora forse non vi sarebbe motivo di ricorrere ad un patto di famiglia per il trasferimento della dimora e basterebbe una semplice donazione, non prospettandosi il rischio concreto di un conflitto futuro, o, comunque, riducendosi quel rischio all'ipotesi, meno probabile, di contrasto con il coniuge del disponente o con eventuali legittimari sopravvenuti.

In una famiglia numerosa, con tanti discendenti, questa condizione di piena armonia sulla scelta dell'assegnatario e di pieno consenso in ordine ai valori da attribuire ai beni è piuttosto rara, tantopiù quando il bene/dimora si presti a valutazioni economiche estremamente variabili anche in considerazione del suo valore di avviamento attuale o prospettico. Ed in questi casi l'atteggiamento ostruzionistico, opportunistico o di mero disinteresse anche di uno soltanto dei legittimari potrebbe impedire la stipulazione del patto.

Secondo l'opinione più diffusa la mancata partecipazione al patto di famiglia di uno dei legittimari - che costituiscono tutti parti necessarie del patto - ne comporta la nullità (per violazione di una norma imperativa ex art. 1418 c.c. o, per chi sostiene la natura divisionale del patto, per mancato raggiungimento dell'accordo ex art. 1325 c.c.³¹).

Vi è pure chi ammette la validità del patto al quale non abbiano partecipato tutti i legittimari, ritenendo che la mancata partecipazione comporti soltanto la

³⁰ V. C.M. BIANCA, *Le successioni*, in *Diritto civile*, 2.1., agg. a cura di M. Bianca e P. Sirena, Milano, 2022, 54 il quale precisa che in questa ipotesi l'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali all'unico discendente dell'imprenditore si spiegherebbe nell'eventualità che possano sopravvenire legittimari ulteriori ben potendo il patto di famiglia avere un nucleo minimo necessario costituito dal solo disponente e dall'assegnatario dei beni produttivi.

³¹ Cfr. C. CONFORTINI, V. PESCATORE, A. ZIMATORE, *Appunti per un seminario sul patto di famiglia*, cit., 203, 206; GAZZONI, *Appunti e spunti*, cit., pp. 867 ss.; ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita not.*, 2006, pp. 40-41; LEVA, *La disciplina del patto di famiglia*, cit., pp. 1089 ss.

inopponibilità dei relativi effetti nei confronti di chi non vi ha partecipato ³². Ne seguirebbe che il patto sarebbe ugualmente valido ma il legittimario non aderente non sarebbe vincolato dal valore attribuito alla quota di sua spettanza determinata nel patto di famiglia e conserverebbe la facoltà di agire in riduzione (contro l'assegnatario) dopo l'apertura della successione del disponente ³³. Si può seguire questa interpretazione alternativa e conservativa, che però insidia gravemente quella che è la funzione propria del patto di famiglia e ne sconsiglia la stipulazione nel caso di mancata partecipazione di tutti i legittimari.

6. Segue. Ai profili problematici segnalati sinora se ne aggiunge, infine, un altro rappresentato dal rischio che, stipulato un valido patto di famiglia con il consenso di tutte le sue parti necessarie, sopravvengano eventuali nuovi legittimari: si pensi, ad esempio, al coniuge di seconde nozze, a figli di secondo letto del disponente, a figli nati successivamente fuori dal matrimonio, a figli successivamente riconosciuti o adottati. Costoro hanno diritto di ottenere dai "beneficiari" del patto di famiglia (e perciò sia da parte del discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali che degli altri familiari che abbiano ricevuto attribuzioni patrimoniali) il pagamento di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, aumentata degli interessi legali (art. 768 *sexies*, primo comma, c.c.).

Si verifica, in queste ipotesi, una situazione particolarmente complessa perché il concorso di ulteriori legittimari determina la necessità di ricalcolare le quote spettanti sui beni produttivi e obbliga i beneficiari del patto di famiglia ad

³² Cfr. chiaramente sul punto C.M. BIANCA, op. cit., 54 e ivi ulteriori riferimenti al dibattito dottrinale. V. anche sia pure con argomentazioni diverse CACCAVALE, *Il patto di famiglia in Trattato del contratto*, Milano, 2006, p. 579.

³³ Cfr. AMADIO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Roma, 2006, p. 77. Ciò significa, evidentemente, che nei confronti dei legittimari non partecipanti al patto di famiglia si dovranno computare nella riunione fittizia anche i beni assegnati con il patto di famiglia secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione. Precisa G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, pp. 177 ss., che i legittimari non partecipanti al patto di famiglia che abbiano proposto azione di riduzione o domandato la collazione dei beni assegnati con il patto medesimo, potrebbero ottenere soltanto un controvalore in denaro dei beni assegnati e non già una quota in natura degli stessi.

operare delle restituzioni in favore dei legittimari sopravvenuti, implementate degli interessi legali.

Il riferimento onnicomprensivo ai “beneficiari” del patto di famiglia pone peraltro il problema di stabilire chi sia il debitore del legittimario/i sopravvenuto/i. Come s'è detto, non sembrerebbe trattarsi soltanto dell'assegnatario perché altrimenti quest'ultimo rischierebbe di dovere corrispondere importi che potrebbero essere notevolmente superiori al valore stesso del bene produttivo ricevuto; pare perciò preferibile l'orientamento secondo il quale, alla luce della nuova composizione familiare, si daranno obblighi restitutori che graveranno su tutti gli altri legittimari, verosimilmente in via solidale ex art. 1292 c.c.

7. Conclusioni. In conclusione, i margini formali entro i quali il patto di famiglia potrebbe trovare applicazione ai fini del trasferimento generazionale di una dimora storica risultano molto ristretti e la convenienza di ricorrere a questo strumento formale assai incerta.

Il patto di famiglia non è compatibile con una gestione statica e conservativa dei beni immobili e perciò potrebbe essere applicato alle dimore storiche alla sola condizione che detti cespiti immobiliari costituiscano parte di una azienda o siano conferiti in una società che se ne avvalga per lo svolgimento di una effettiva attività imprenditoriale.

Il patto non può trovare applicazione per le dimore storiche attualmente adibite a mera residenza personale, salvo il mutamento di destinazione con le difficoltà e i rischi prima segnalati. Ed acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative, dette dimore potrebbero formare oggetto di un patto di famiglia solo ove il loro titolare abbia preventivamente assunto la qualifica di imprenditore che effettivamente si avvalga di quel bene per l'esercizio della sua impresa; ovvero, nel caso in cui la dimora rientri nel patrimonio di una società e venga da questa utilizzata per la sua attività economica, il disponente sia il socio che effettivamente eserciti un potere di indirizzo dell'attività imprenditoriale ed intenda trasmetterlo ai suoi discendenti attraverso il trasferimento delle partecipazioni societarie.

Inoltre, individuato tra i soli discendenti l'assegnatario della dimora storica, il patto di famiglia si presta ad essere una soluzione efficace per garantire il suo passaggio generazionale, solo a condizione che tutte le parti del patto concordino (non solo in ordine alla scelta dell'assegnatario, ma anche) sul valore da attribuire all'immobile aziendale; e purché l'assegnatario sia poi in grado di liquidare le quote di legittima spettanti alle parti non assegnatarie (salvo che queste rinuncino alla loro quota).

Ne segue che anche per le dimore storiche che soddisfino il criterio oggettivo della effettiva destinazione di esse allo svolgimento di una attività di impresa, il mancato consenso degli altri potenziali legittimari in ordine alla designazione dell'assegnatario, l'atteggiamento ostruzionistico di uno o più di essi, la difficoltà di determinazione del valore del bene produttivo, la difficoltà di liquidare le quote spettanti ai non assegnatari e il rischio di sopravvenienza di nuovi legittimari costituiscono seri ostacoli che potrebbero impedire o sconsigliare il ricorso al patto di famiglia.